

laureato; vi vogliono 3 anni di pratica prima di essere ammessi, che fa 24; 24 e 3 sono 29 anni, e non 28 come proponeva il deputato Sineo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo propone che tutti gli avvocati contemplati in quest'articolo debbano avere l'età di 28 anni.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Sottentra adunque l'emendamento Gianone, col quale si propone che tutti gli avvocati di cui si tratta in quest'articolo debbano avere l'età di 30 anni compiuti.

(Dopo duplice prova e controprova, è adottato.)

Leggo l'emendamento del deputato Sineo:

« Art. 1. Tutti gli avvocati aventi 30 anni compiuti, dopo cinque anni di patrocinio avanti alcuno de' magistrati d'appello o dei tribunali di prima cognizione del regno, sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione. »

Il deputato Sineo ha la parola per lo sviluppo.

**SINEO.** Quale è stato lo scopo della Commissione, quando ha voluto dare il diritto di patrocinare davanti alla Cassazione non solo agli avvocati che risiedono a Torino, ma anche a quelli che patrocinano presso gli altri magistrati d'appello? È stato certamente questo, che quando il patrocinante presso il magistrato d'appello si avvede che nella causa da lui patrocinata è occorsa qualche violazione della legge o delle forme, possa egli distendere il suo ricorso, e trasmetterlo a Torino senza cagionare al suo cliente perdita di tempo, nè aggravio di spesa. Ora queste considerazioni si applicano egualmente a tutte le cause che si patrocinano in ultimo grado davanti al tribunale di prima cognizione.

Volete, a cagione d'esempio, che quando una nullità materiale, una violazione di legge si commette dal tribunale di Thonon o dal tribunale di Bonneville in una causa che non è suscettibile di appello, volete che si vada a Ciamberti per consultare un avvocato, per quindi mandare il ricorso a Torino?

Non è egli più semplice che l'avvocato di Bonneville e di Thonon possa egli sottoscrivere e mandare il ricorso?

Perché volete rifiutare agli abitanti delle provincie quella giustizia che concedete agli abitanti dei capoluoghi in cui risiedono i magistrati d'appello?

Questa giustizia mi pare che tanto più opportunamente si renderà alle provincie, in quanto che la Camera sicuramente ritiene che non vi è differenza nè di dottrina, nè di studio fra un avvocato di provincia e quello che patrocina davanti al magistrato d'appello.

Abbiamo veduto degli uomini dottissimi che non si mossero mai dalle loro provincie, e che patrocinarono costantemente presso il tribunale loro. Non citerò ad esempio alcuni fra i nostri onorevoli colleghi per non offendere la loro modestia. Parlerò dei defunti: il cavaliere Giovanetti, fintantochè fece l'avvocato, non cessò dal patrocinarlo nella provincia di Novara; l'avvocato Anacleto Como, uomo giustamente venerato, non si mosse mai dalla provincia d'Alba. Vi sono in tutte le provincie uomini versatissimi nelle scienze e nella pratica. Poichè i clienti hanno vicino a loro la facoltà di essere oportuni patrocinati, non dobbiamo rifiutar loro questo vantaggio, tanto più dietro il sistema del progetto inoltrato dalla Commissione. Non vi contentate che vi sia al ricorso la sottoscrizione di un avvocato di Genova, Ciamberti e Nizza, volete ancora che si faccia elezione di domicilio presso un avvocato che risieda a Torino. Trovandosi una guarentigia in questa disposizione, non può far pena la molteplicità degli avvocati che verrebbero iscritti.

Io spero che farete alle provincie quest'atto di giustizia di cui grandemente abbisognano, perchè ritenete, o signori, quale sia la spesa che dovrebbe incontrarsi da quell'abitante di Sarzana o di Bonneville, il quale si trovasse avere una piccola causa del valore di 500 lire circa, per una nullità bisognerebbe che andasse a Ciamberti o a Genova per trovare un nuovo avvocato che rivedesse la causa per conoscere il mezzo della nullità e quindi distendere il ricorso. Dovrebbe di poi venire a Torino, ed informar quivi uno degli avvocati ammessi a patrocinare, presso il quale si debbe eleggere il domicilio. Saranno dunque tre avvocati i quali dovranno conoscere questa causa, i quali dovranno prestare la responsabilità del loro concorso; ognuno vede quanto sia d'aggravio per le cause specialmente di piccola entità il richiedere il concorso di tanti patrocinatori. Sono questi i motivi che hanno dato luogo alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** La proposizione del deputato Sineo è di aggiungere dopo i magistrati d'appello del regno « o dei tribunali di prima cognizione. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Miglietti aveva fatta un'altra proposizione, quella cioè di cambiare la parola *patrocinio* in quelle di *esercizio della sua professione*.

**MIGLIETTI.** Io aveva fatta semplicemente questa osservazione affinchè la redazione dell'articolo di legge non lasciasse luogo a dubbio veruno. Io non esprimo alcuna opinione relativamente al determinare se questi sei anni debbano essere di esercizio effettivo e continuato, o se invece basti che colui il quale è ammesso abbia sei anni di ammissione al patrocinio; ma io dico che esprimendo l'articolo in questi termini, dicendo, cioè, *dopo sei anni di patrocinio*, si lascia in dubbio se si voglia una cosa o l'altra, ed io credo che convenga dichiararlo formalmente. Se si vuole un esercizio continuato, allora a vece di dire: *dopo sei anni di patrocinio*, converrà dire: *dopo trascorsi cinque anni dall'ammissione al patrocinio*.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io credo che il dubbio accennato dal mio amico il deputato Miglietti non sia molto fondato, perchè per determinare se un avvocato possa o non dirsi patrocinante davanti a un magistrato d'appello altro non si richiede che di vedere se abbia acquistato il diritto di esserlo, il diritto cioè di patrocinarlo effettivamente. Ora, per regola generale, si riconosce acquistato questo diritto quando l'avvocato è notato nell'albo dei patrocinanti dinanzi allo stesso magistrato; stabilito questo fatto, verificato cioè che l'avvocato è iscritto nell'albo, non si può cercare se vi sia un patrocinio reale ed effettivo, oppure se non vi sia; se si entrasse in questa ricerca, si potrebbe fare forse grandissimo torto a taluno degli avvocati, quali in apparenza sembrano non patrocinarlo dinanzi ai magistrati, quantunque siano iscritti nell'albo, ma che tuttavia esercitano il loro ufficio attivamente; per esempio, io corrispondo a Vercelli, mia patria, con avvocati distinti, i quali non vengono a Torino se non una volta all'anno ordinariamente; quindi di colà essi, allorchè si recano a prestare il giuramento dinanzi al magistrato d'appello all'aprirsi delle giuridiche, trattano, e trattano, convien pur dirlo, egregiamente cause d'appello vertenti nanti il magistrato di Torino, quelle stesse cioè che già da essi erano state condotte in prima istanza dinanzi al tribunale di prima cognizione di Vercelli; epperò se si dovesse venire a stabilire questo criterio dietro a dati così sfuggevoli si potrebbe anche far torto a taluni.

Credo quindi che la locuzione dell'articolo 1° del progetto